



COMUNE DI CODOGNE'
(Provincia di Treviso)

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNARIE
PER VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI
DI REGOLAMENTI
E ORDINANZE
COMUNALI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 24 Luglio 2001.

La deliberazione ed il regolamento sono divenuti esecutivi in data 28 Agosto 2001 per decorrenza dei termini.

Codognè, li 4 settembre 2001



Il Responsabile del Servizio
(Basso Gianfranco)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI DI REGOLAMENTI E
ORDINANZE COMUNALI**

ART. 1 - Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, per la violazione di disposizioni di regolamenti e ordinanze comunali.

ART. 2 - Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo

Per le violazioni di cui all'art. 1, rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento ad una sanzione amministrativa pecuniaria prestabilita, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 10 della legge n. 689/1981, con individuazione del minimo edittale nella somma di £. 60.000.- e del limite massimo nella somma di £. 600.000.- pari al decuplo del minimo.

ART. 3 - Pagamento in misura ridotta

A fronte delle citate violazioni, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, nei limiti di importo stabiliti dall'art. 2 e secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge n. 689/1981.

ART. 4 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dalla norma statutaria.